

Legge regionale 11 giugno 2012, n. 22

Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero».

(BURC n. 10 del 1° giugno 2012, supplemento straordinario n. 7 del 15 giugno 2012)

(Testo coordinato con le modifiche della legge regionale 1° ottobre 2012, n. 43)

(Il Governo con delibera del C.d.M. del 27 luglio 2012, ha impugnato gli articoli 2, comma 3, lett. a); 4, commi 3, 4, e 5 della presente legge.

Successivamente la Regione Calabria con legge 1° ottobre 2012, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2012, n. 22 e alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, in materia di consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero), ha modificato le disposizioni impugunate in modo conforme ai rilievi, e non si è costituita. Il Governo, pertanto, ha rinunciato al ricorso.

La Corte costituzionale con ordinanza n. 127 del 3 - 5 giugno 2013 pubblicata in [Gazz. Uff. - , del 12 giugno 2013 n. 24](#) - Prima Serie Speciale, ha dichiarato estinto il processo).

Art. 1

(Modifica del titolo della [legge regionale 14 agosto 2008, n. 29](#)

«Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri 0»)

1. Il titolo della [legge regionale 14 agosto 2008, n. 29](#) è così sostituito: «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero».

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della [legge regionale 14 agosto 2008 n. 29](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 14 agosto 2008, n. 29](#) è così sostituito: «1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a "chilometri zero", favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti».
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della [l.r. 29/2008](#) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo capoverso, dopo le parole «la Regione» sono aggiunte le seguenti parole «anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale»;
 - b) la lettera a) è abrogata;
 - c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della [legge regionale n. 29/2008](#) le parole «prodotti agricoli regionali e» sono soppresse;
 - d) alla lettera d) le parole «l'acquisto di prodotti agricoli regionali e» sono sostituite con le parole «l'impiego di»;
 - e) alla lettera e) le parole «regionali e prodotti agricoli» sono soppresse e le parole «imprenditori agricoli» sono sostituite con la parola «produttori»;
 - f) alla lettera g) le parole «origine regionale e prodotti agricoli» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a "chilometri zero"».
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della [l.r. 29/2008](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo capoverso la parola «agricoli» è soppressa. Dopo le parole «si intendono» è aggiunto il seguente periodo «i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana,¹ che rientrano in una o più delle seguenti categorie:»;
- b) alla lettera a) dopo le parole «[decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#)» sono aggiunte le parole «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#)»;
- c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «d) "prodotti di qualità", intesi come i prodotti che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), le specialità tradizionali garantite (STG) e i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica».

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della [legge regionale 14 agosto 2008 n. 29](#))

- 1. Alla rubrica dell'articolo 3 della [legge regionale 14 agosto 2008, n. 29](#) le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».
- 2. Il comma 1 dell'articolo 3 della [l.r. 29/2008](#) è abrogato.
- 3. Al comma 2 dell'articolo 3 della [l.r. 29/2008](#) la parola «costituisce» è sostituita con le parole «può costituire» e le parole «regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma» sono sostituite con le parole «a chilometri zero»; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.».
- 4. Al comma 3 dell'articolo 3 della [l.r. 29/2008](#) le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a "chilometri zero"».
- 5. Il comma 4 dell'articolo 3 della [l.r. 29/2008](#) è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della [legge regionale 14 agosto 2008 n. 29](#))

- 1. Alla rubrica dell'articolo 4 della [legge regionale 14 agosto 2008, n. 29](#) le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».
- 2. Al comma 1 dell'articolo 4 della [l.r. 29/2008](#) le parole «prodotti agricoli regionali» sono soppresse e sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».
- 3. *[Il comma 2 dell'articolo 4 della [l.r. 29/2008](#) è così sostituito: «2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionano per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e agroalimentari a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale».]*²
- 4. *[Il comma 4 dell'articolo 4 della [l.r. 29/2008](#) è così sostituito: «4. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Calabria.».]*³

¹ Le parole: «ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria» sono soppresse dall'art. 1, comma 1, l.r. 1° ottobre 2012, n. 43.

² Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r. 1° ottobre 2012, n. 43.

³ Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r. 1° ottobre 2012, n. 43.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della [l.r. 29/2008](#) è aggiunto il seguente comma: «5. La Giunta regionale definisce⁴ le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a "chilometri zero."».

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 della [legge regionale 14 agosto 2008 n. 29](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della [legge regionale 14 agosto 2008, n. 29](#) è così sostituito: «1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della vigente normativa riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della [legge 5 marzo 2001, n. 57](#)) almeno il 15% del totale dei posteggi.».
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della [l.r. 29/2008](#) è abrogato.
3. Al comma 3 dell'articolo 6 della [l.r. 29/2008](#) le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a "chilometri zero"».
4. Il comma 4 dell'articolo 6 della [l.r. 29/2008](#) è abrogato.

Art. 6

(Abrogazione dell'articolo 9 della [legge regionale 14 agosto 2008 n. 29](#))

1. L'articolo 9 della [legge regionale 14 agosto 2008, n. 29](#) è abrogato.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁴ Le parole «le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e» sono soppresse dall'art. 1, comma 3, l.r. 1° ottobre 2012, n. 43.